

## SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

“Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dall'articolo, 1, comma 1, lettera *f* del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100”.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente regolamento è stato predisposto al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.100 ed in particolare a quanto previsto dal comma 1, lett. *f* .

Come è noto, l'articolo 1 del predetto decreto-legge autorizza il Governo, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, ad emanare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di provvedere, anche attraverso la modifica delle disposizioni legislative vigenti, alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in coerenza con i principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. *f* sopra citato prevede la possibilità di riconoscere forma organizzativa speciale alle fondazioni che rivestano peculiarità nel settore lirico-sinfonico - per assoluta rilevanza internazionale, per eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati - nel rispetto di determinati parametri sia qualitativi che quantitativi.

In tale ottica, il presente regolamento individua e specifica i presupposti e i requisiti richiesti per il riconoscimento alle fondazioni lirico-sinfoniche della forma organizzativa speciale, provvede alla disciplina della forma organizzativa speciale stessa, determina gli indirizzi in base ai quali le fondazioni devono adeguare i propri statuti una volta riconosciute nonché i poteri di alta vigilanza sulle stesse riconosciute al Ministro per i beni e le attività culturali.

Inoltre, - posto che il quadro normativo di riferimento, all'interno del quale le fondazioni dotate di forma organizzativa speciale sono chiamate ad operare, conformemente al presente provvedimento, è rappresentato dal decreto legge n.64/2010 e dalla relativa legge di conversione n.100/2010 - si evidenzia che il presente regolamento di delegificazione, in linea con quanto disposto dall'art.1, comma 3, del d.l. 64/2010, individua chiaramente - nell'articolo 1 e nell'articolo finale - le disposizioni normative che continuano ad applicarsi alle medesime



fondazioni, anche a seguito del riconoscimento della forma organizzativa speciale, nonché le disposizioni normative che, invece, non si applicheranno più a decorrere dall'approvazione dei nuovi statuti delle fondazioni.

In considerazione di quanto precede è stato predisposto il presente regolamento, formato da sei articoli.

L'**articolo 1** definisce l'oggetto del presente intervento normativo e individua le norme vigenti nel settore lirico-sinfonico che continuano ad applicarsi alle fondazioni anche dopo il riconoscimento della forma organizzativa speciale.

L'**articolo 2** individua e specifica i presupposti e i requisiti sulla base dei quali il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, riconosce, con proprio decreto, la qualifica di fondazione lirico-sinfonica *"dotata di forma organizzativa speciale"*.

L'**articolo 3** reca disposizioni volte a disciplinare la forma organizzativa speciale assunta dalla fondazione e determina gli indirizzi sulla base dei quali le fondazioni lirico-sinfoniche, una volta ottenuto il predetto riconoscimento, devono adeguare i propri statuti, che saranno approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 1**, in particolare, prevede che le fondazioni riconosciute dotate di forma organizzativa speciale adeguino, entro sessanta giorni dal riconoscimento, il proprio statuto alle disposizioni del presente regolamento e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010 n.64 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.100.

Il **comma 2** individua i principi ai quali deve essere adeguato lo statuto della fondazione dotata di forma organizzativa speciale.

I **commi 3 e 4** disciplinano le modalità di assegnazione del contributo statale - assegnato sulla base di programmi di attività triennali - a favore della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale e il procedimento di eventuale revoca dello stesso.



Il **comma 5** prevede per la fondazione dotata di forma organizzativa speciale la facoltà di stipulare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal C.C.N.L. di settore e dagli accordi integrativi aziendali. In mancanza di accordo fra le parti, protrattasi per più di sei mesi, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) delle fondazioni lirico-sinfoniche fino alla data di efficacia dell'autonomo contratto di lavoro.

L'**articolo 4** esplicita i poteri di alta vigilanza attribuiti al Ministro per i beni e le attività culturali nei confronti fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale.

L'**articolo 5** disciplina il procedimento per il riconoscimento alle fondazioni lirico-sinfoniche della forma organizzativa speciale.

L'**articolo 6**, infine, individua le disposizioni che, a decorrere dall'approvazione dello statuto, non si applicano più alle fondazioni lirico-sinfoniche riconosciute dotate di forma organizzativa speciale.



## SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

“Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dall'articolo, 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100”.

### RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento è stato predisposto al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.10 ed in particolare a quanto previsto dal comma 1, lett. f) e si compone di 6 articoli.

#### ARTICOLO 1

Il presente articolo definisce l'oggetto del presente intervento normativo.

Non reca effetti sulla finanza pubblica.

#### ARTICOLO 2

Il presente articolo individua e specifica i presupposti e i requisiti sulla base dei quali il Ministro per i beni e le attività culturali riconosce, con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, la qualifica di fondazione lirico-sinfonica *“dotata di forma organizzativa speciale”*.

Non reca effetti sulla finanza pubblica.

#### ARTICOLO 3

Il presente articolo reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forma organizzativa speciale e di attribuzione del finanziamento statale, nei limiti delle disponibilità finanziarie a valere sul Fondo unico per lo spettacolo previste annualmente dal legislatore. Determina, altresì, gli indirizzi sulla base dei quali le fondazioni liriche, una volta ottenuto il predetto riconoscimento, devono adeguare i propri statuti, che saranno approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non reca effetti sulla finanza pubblica.



#### ARTICOLO 4

Il presente articolo disciplina l'alta vigilanza ministeriale esercitata sulle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forma organizzativa speciale.

Non reca effetti sulla finanza pubblica

#### ARTICOLO 5

Il presente articolo disciplina il procedimento per il riconoscimento e la revoca alle fondazioni lirico-sinfoniche della forma organizzativa speciale.

Non reca effetti sulla finanza pubblica

#### ARTICOLO 6


Il presente articolo detta disposizioni in materia di efficacia del regolamento di delegificazione e specifica le disposizioni normative non più applicabili alle fondazioni liriche dotate di forma organizzativa speciale a decorrere dall'approvazione dei nuovi statuti.

Non reca effetti sulla finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

10 NOV. 2010

 Il Ragioniere Generale dello Stato





## ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

**Amministrazione proponente:** Ministro per i beni e le attività culturali.

**Titolo:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica: "Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100".

**Indicazione del referente dell'amministrazione proponente:** dott. Antonio Parente, funzionario dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali – tel. 0667232836; e-mail [antonio.parente@beniculturali.it](mailto:antonio.parente@beniculturali.it).

### PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente schema di regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è finalizzato a dare compiuta attuazione alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto legge 29 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2010, n.100.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni di seguito elencate:

- decreto legge 29 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2010, n.100, recante "*Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali*";
- decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante "*Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato*";
- legge 11 novembre 2003, n. 310, recante "*Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali*";
- articolo 3-ter del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, recante "*Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti*" convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**



Il provvedimento reca disposizioni volte a rendere inapplicabili alle fondazioni lirico-sinfoniche riconosciute dotate di forme organizzative speciali alcune delle disposizioni normative attualmente in vigore, indicate al punto n. 2.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ed anzi si pone in linea con i principi dettati dell'articolo 9 e 97 della Costituzione in materia, rispettivamente, di promozione dello sviluppo della cultura e di buon andamento dell'amministrazione.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con le competenze delle autonomie locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Effettuata la verifica, non sono stati riscontrati profili di incompatibilità con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione, dando luogo, invece, alla delegificazione del settore di intervento.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**

È attualmente pendente innanzi alla Corte Costituzionale il ricorso della Regione Toscana volto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto legge n. 64/2010 per violazione degli articoli 117, commi 3 e 6, e 118 della Costituzione nonché per violazione del principio di leale collaborazione; nonché la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto legge n. 64/2010 per violazione degli articoli 117, commi 3 e 6, e 118 della Costituzione anche sotto il profilo della lesione del principio di leale collaborazione.

**PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**



Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano in atto procedure d'infrazione comunitarie sul medesimo o analogo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Non si rilevano profili d'incompatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

**PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non vengono introdotte dal testo nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**





Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Come già evidenziato, il presente provvedimento, delegificando il settore di intervento, comporta la non applicazione, nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali, di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 e nella relativa legge di conversione n. 100/2010 nonché nel decreto legislativo n. 367/1996.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'intervento regolatorio non introduce disposizioni aventi gli effetti indicati in titolo.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti ulteriori atti attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non si hanno segnalazioni al riguardo.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

**Amministrazione proponente:** Ministro per i beni e le attività culturali.

**Titolo:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica : “Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento, a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, di forme organizzative speciali, adottato ai sensi dall’articolo, 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100”.

**Indicazione del referente dell’amministrazione proponente:** dott. Antonio Parente, funzionario dell’Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali – tel. 0667232836; e-mail [antonio.parente@beniculturali.it](mailto:antonio.parente@beniculturali.it).

### SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

#### A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il presente intervento regolatorio è stato predisposto al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all’articolo 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.10 ed in particolare a quanto previsto dal comma 1, lett. f) .

Come è noto, l’articolo 1 del predetto decreto-legge autorizza il Governo, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, ad emanare uno o più regolamenti di delegificazione al fine di provvedere, anche attraverso la modifica delle disposizioni legislative vigenti, alla revisione dell’attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in coerenza con i principi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto legge n.64/2010 prevede la possibilità di riconoscere forme organizzative speciali alle fondazioni liriche più virtuose nel rispetto di determinati parametri sia qualitativi sia quantitativi.

A differenza di quanto accade oggi, l’obiettivo del presente intervento regolatorio è quello di riconoscere la peculiarità in campo lirico-sinfonico di quelle fondazioni che più di altre si caratterizzano per assoluta rilevanza internazionale, per eccezionale capacità produttiva, per dimostrata capacità di realizzare rilevanti ricavi propri.

Si tratta, pertanto, di un intervento innovativo che per la prima volta nel nostro Paese mira a razionalizzare l’organizzazione dei predetti enti, a responsabilizzarne gli organi di indirizzo e di gestione, dando loro adeguati strumenti per perseguire efficacemente le finalità previste dal legislatore.

#### B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Attualmente le fondazioni che compongono il settore lirico-sinfonico italiano risultano interessate principalmente dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni; dal decreto-legge n.245/2000 convertito con modificazioni dalla legge n. 6/2001, dalla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché dalle disposizioni contenute nell’articolo 3-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43.



I predetti interventi normativi non sono stati in grado di esaltare le specificità e le peculiarità di ciascuna fondazione, specie di quelle più virtuose, anche dal punto di vista economico, e maggiormente in grado di diffondere nel mondo un prodotto culturale di alto livello, come quello costituito dalla tradizione operistico-sinfonica, da sempre largamente apprezzato anche all'estero.

**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

L'esigenza primaria da cui muove l'intervento in argomento è quella di dare compiuta attuazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 64/2010 che prevedono interventi di riordino strutturale dell'intero settore lirico-sinfonico e di valorizzazione delle eccellenze culturali esistenti in tale ambito, attraverso il riconoscimento alle stesse di forma organizzativa speciale.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

Gli obiettivi primari che si intendono conseguire con l'intervento consistono in:

- ◆ valorizzare le eccellenze culturali italiane nel campo lirico-sinfonico (breve periodo);
- ◆ razionalizzare l'impiego delle risorse a disposizione delle fondazioni lirico-sinfoniche più virtuose (medio/lungo periodo);
- ◆ potenziare l'efficacia delle attività intraprese dalle fondazioni lirico-sinfoniche più virtuose (medio/lungo periodo).

La realizzazione dei predetti obiettivi potrà essere verificata dalle strutture cui è demandata la funzione di controllo sulle fondazioni liriche (per il Ministero per i beni e le attività culturali la struttura competente è la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo).

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Principali destinatari degli effetti del provvedimento regolatorio sono le fondazioni lirico-sinfoniche, rappresentanti del mondo della cultura in Italia e all'estero, nonché il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Ai fini dell'individuazione di soluzioni condivise, in sede di definizione dell'intervento, si sono tenute consultazioni con rappresentanti delle fondazioni



lirico-sinfoniche interessate, al fine di calibrare al meglio l'intervento regolatorio in argomento e dotare le suddette fondazioni di strumenti adeguati a competere a livello internazionale nonché a valorizzare le professionalità ivi esistenti.

### **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

L'opzione di non intervento è stata ritenuta non praticabile dal Ministero per i beni e le attività culturali, in quanto l'opzione regolatoria in esame consente, alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 64/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100/2010, di poter efficacemente perseguire gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione e di valorizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche più virtuose, individuate sulla base di determinati criteri e presupposti.

### **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Sulla base delle consultazioni effettuate con i soggetti interessati e sulla scorta di riflessioni e approfondimenti condotti "sul campo" dagli Uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, che esercitano la vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche, non sono emerse opzioni alternative nel merito.

### **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una razionalizzazione del quadro normativo all'interno del quale sono chiamate ad operare le fondazioni lirico-sinfoniche a cui è riconosciuto il diritto di dotarsi di forme organizzative speciali e di una maggiore efficacia nella realizzazione delle finalità attribuite dalla legge.

#### **A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

L'opzione regolatoria proposta è stata ritenuta necessaria alla luce delle valutazioni svolte dagli Uffici del Ministero per i beni e le attività culturali che esercitano la vigilanza sulle fondazioni lirico-sinfoniche nonché delle considerazioni svolte dalle stesse fondazioni liriche interessate e tiene conto dell'analisi, anche in termini statistici, del rapporto costi-benefici, riferita in particolare ai seguenti elementi valutativi:

- a. effetti dell'intervento regolatorio sul funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di renderlo più razionale ed efficiente;
- b. ottimizzazione delle risorse disponibili, senza con ciò penalizzare l'efficienza delle fondazioni lirico-sinfoniche;
- c. valorizzazione della tradizione operistica italiana in Italia e all'estero.

#### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**



L'intervento regolatorio non presenta svantaggi, anzi per mezzo dello stesso si realizzano incisive forme di valorizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche più virtuose. A tali fondazioni liriche viene riconosciuto il diritto di dotarsi di forma organizzativa speciale, al fine di poter meglio realizzare, in termini di efficienza ed efficacia, la finalità ad esse attribuite dalla legge di diffusione dell'arte musicale in Italia e all'estero.

**C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari.

**D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Sulla base degli approfondimenti svolti dal Ministero per i beni e le attività culturali non sono emerse altre opzioni alternative al presente intervento regolatorio.

**E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Il presente intervento regolatorio non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si è provveduto altresì a verificare, con esito positivo, che l'intervento fosse immediatamente attuabile nell'ambito delle risorse – umane, finanziarie e strumentali – già nella disponibilità, a legislazione vigente, delle Amministrazioni coinvolte (Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero dell'economia e delle finanze).

**SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

E' stato verificato che l'intervento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né produce effetti diretti sulla competitività delle imprese.

**SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

Responsabile dell'intervento regolatorio è il Ministro per i beni e le attività culturali.

L'intervento regolatorio coinvolge, altresì, le fondazioni lirico-sinfoniche, riconosciute dotate di forma organizzativa speciale, e il Ministero dell'economia e delle finanze.

**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

L'intervento regolatorio sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e sul sito internet della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

**C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**



L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere adeguatamente monitorati e valutati tramite:

- approvazione degli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche riconosciute dotate di forme organizzative speciali ad opera del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- nomina di almeno un rappresentante ministeriale in seno al collegio dei revisori dei conti;
- l'alta vigilanza esercitata sulle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forma organizzativa speciale da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, che si avvale a tal fine delle strutture e delle risorse umane e finanziarie attualmente esistenti.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

Dopo un biennio dall'entrata in vigore dell'intervento normativo e successivamente a cadenza biennale sarà effettuata dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del DPCM n. 212 del 2010, la verifica dell'impatto della regolamentazione (V.I.R.), con la quale si procederà prioritariamente a valutare la generale efficacia della misura di razionalizzazione applicata in relazione al conseguimento delle finalità istituzionali degli enti interessati, nonché l'opportunità di eventuali interventi correttivi.

